



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 21

DATA PUBBLICAZIONE 12/9/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1. Nomina Delegato Provinciale di Biella (dal comunicato ufficiale n. 149 della L.N.D.)	2
1.2. Segreteria L.N.D.	3
1.2.1. dichiarazioni di inattività	3
1.2.2. Provvedimento Di Svincolo Per Inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	3
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	3
2.1. Segreteria S.G.S.	3
2.1.1. Esordienti under 13 Pro e Under 14 Pro	3
2.1.2. Ripristino Attività	3
2.1.3. Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori/Calciatrici "Giovani" Per Inattività - Accolti	4
2.1.4. Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori/Calciatrici "Giovani" Per Inattività - Respinti	4
2.1.5. Provvedimento Di Annullamento "Carta Assicurativa" Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte	4
2.1.6. Deroghe All'utilizzo Di Giovani Calciatrici Per L'attività Di Settore Giovanile E Scolastico	5
2.2. Modifiche al programma gare	5
2.2.1. Variazioni disputa gare – L.N.D.	5
2.2.2. Variazioni disputa gare – S.G.S.	5
2.2.3. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	5
3. RISULTATI.....	5
4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	7
6. TRIBUNALE FEDERALE	11

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Nomina Delegato Provinciale di Biella (dal comunicato ufficiale n. 149 della L.N.D.)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 149 della L.N.D.

“Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 7 del 1° Luglio 2024;

- Preso atto della comunicazione pervenuta dal C.R. Piemonte Valle d'Aosta, relativa alle dimissioni - a far data dall'8 Settembre 2024 - dalla carica di Delegato Provinciale di BIELLA da parte del sig. Giulio LANZA, avendo quest'ultimo optato per la carica elettiva di Consigliere del C.R. Piemonte Valle d'Aosta;

- Preso atto della proposta di nomina avanzata dal Consiglio Direttivo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta per la carica di nuovo Delegato Provinciale di BIELLA;

- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

di approvare la proposta di nomina di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2025, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Nuovo Delegato	BARUFFA GINALDO (in sostituzione di LANZA GIULIO, dimissionario)
----------------	---

Si riporta, di seguito, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di Biella:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato	BARUFFA GINALDO
Vice Delegato	MARCHINI ELIO
Componenti	SOLA GIANMARCO FRANCISSETTI ENZO NARCETTI FABIO

Segretario	SANTOMAURO ANGELO
------------	-------------------

1.2. Segreteria L.N.D.

1.2.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025:

VDA AOSTA CALCIO 1911	codice 953756
A.S.D. CEVER.MASSAZZA	codice 955262
SSDSRL BARACOA	codice 953125
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	codice 962315

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo.

1.2.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2034134	TUROLA MATTEO	28/03/2005	ASD DRUENTINA
Motivazione:	Fuori termine.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. ESORIDENTI UNDER 13 PRO E UNDER 14 PRO

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 27 e 28 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. RIPRISTINO ATTIVITÀ

La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di partecipare ai Campionati nella stagione sportiva 2024/2025:

A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA	codice 921578
----------------------------	---------------

Preso atto del comunicato ufficiale n. 11 del 26/08/2024 si rettifica quanto ivi stabilito in ordine all'inattività della suddetta Società.

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività dei medesimi, in accordo con la Società e prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3617436	AIMONINO RICAUDA EMMA	22/09/2011	ASD VALLORCO
3697036	BOGGIONE ETTORE	08/02/2014	ASD BORGARO NOBIS 1965
3133642	BOLBOCEANU LORIS VASILE	24/08/2012	LASCARIS 1954 ASD
3205689	BORRAZZI EMANUELE	20/09/2011	ASD TROFARELLO 1927
3083712	CATANESE DANIELE	25/05/2010	ADP BSR GRUGLIASCO ASD
2663909	COSTEA MIKE CRISTINEL	22/09/2009	POL. MIRAFIORI ASD
3442596	DEMICHIELIS MATTEO	02/03/2013	ACSD SALUZZO
3022706	DI LENO DENIS	11/08/2009	ASD BORGARO NOBIS 1965
3529330	FURIA FEDERICO	17/05/2015	ASD CHISOLA CALCIO
3278568	GALFRE VITTORIO	21/03/2013	SSDSRL DORINA
3226431	GOTTA CAROLA	10/08/2010	ASD VALLORCO
2849195	GRASSO ANDREA	08/04/2011	USD ALPIGNANO
3379878	INCHICO CRISTIAN	07/05/2010	ASD CHIERI
2920827	LAVEZZARO EDOARDO	09/10/2011	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
3374717	LAZZARO MATTEO MARIA	04/01/2011	CBS SCUOLA CALCIO ASD
3278267	MARIELLO LORIS	18/07/2012	FC PROVERCELLI 1892 SRL
3136426	MARIELLO WILLIAM	04/12/2010	FC PROVERCELLI 1892 SRL
3423918	MARINO CHRISTIAN	02/06/2013	USD PIANEZZA
2762075	MAROSTICA DANIELE	25/02/2010	ADP BSR GRUGLIASCO
2878334	MERLO GABRIELE	04/07/2010	ASD BORGARO NOBIS 1965
2908926	MOZZATO MATTEO	18/10/2011	ADP BSR GRUGLIASCO ASD
2781181	PIACQUADIO MATTEO	04/11/2008	USC PSG SSDARL
3956241	PLANO FRANCESCO	01/09/2015	USD VILLARBASSE
2901218	SCAGLIA FRANCESCO	25/04/2009	ASD CHISOLA CALCIO
3519577	SIMBOLO LORENZO	30/12/2014	LASCARIS 1954 ASD
3422436	STOPPA LORENZO	18/07/2009	ASD CALCIO SETTIMO

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
-	TADDEO LORENZO	09/02/2011	ASD TORRETTA N.S.L.
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto il calciatore non è tesserato.		
3714186	ZERILLI JACOPO	25/08/2011	ASD GAR REBAUDENGO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale.		

2.1.5. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3862638	FERRARA FEDERICO	10/05/2016	ASD PRO EUREKA
4437646	INCHICO DEVID	21/02/2017	ASD CHIERI

2.1.6. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23 del 5/09/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito indicati:

CENTRO GIOV.CALC.	Camp. Prima cat. – Gir.C	Polivalente (Ex Rugby) C. Lancieri – Aosta
VIRTUS ACCADEMIA	Camp. di Seconda cat. – Gir. D	Via dei Gladioli 39/A Torino
VIRTUS ACCADEMIA	Camp Under 19 – Gir. B	Via dei Gladioli 39/A Torino

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito indicati:

VIRTUS ACCADEMIA	Camp Under 17 – Gir. B	Via dei Gladioli 39/A Torino
VIRTUS ACCADEMIA	Camp Under 16 – Gir. B	Via dei Gladioli 39/A Torino
QUINCINETTO T.	Campionato Under 15 – Gir. B	Via Ger L. Ghiaro - Quincinetto
SCA ASTI	Campionato Under 15 – Gir. E	Via Casale – Castell'alfero

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/09/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	2 - 1	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- VALENZANO MADO SSD.AR.L.	1 - 0
BRIGA	- VERBANIA CALCIO	1 - 4	ACQUI F.C. SSDARL	- ALBA CALCIO	1 - 1
CALCIO SETTIMO	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 0	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- PINEROLO	1 - 4
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- VOLPIANO PIANESE	2 - 1	CHERASCHESE 1904	- PRO DRONERO	0 - 1
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- BIELLESE 1902	0 - 3	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- VANCHIGLIA 1915	1 - 1
PRO NOVARA	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 2	GIOVANILE CENTALLO 2006	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	2 - 1
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- PRO EUREKA	1 - 2	PRO VILAFRANCA	- ALPIGNANO	0 - 0
			S.D. SAVIO ASTI	- OVADESE SSDARL	0 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/09/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- ORNAVASSESE	1 - 0	DRUENTINA	- BARCANOVA CALCIO	5 - 1
CAMERI CALCIO	- JUVENTUS DOMO	1 - 2	LESNA GOLD	- CENISIA A R.L.	1 - 0
CE.VER.SA.MA BIELLA	- GATTINARA F.C.	1 - 2	LUCENTO	- CAFASSE BALANGERO	2 - 2
DUFOR VARALLO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	2 - 3	MAPPANESE	- ROSTA CALCIO	0 - 1
FERIOLO CALCIO	- UNION NOVARA	1 - 2	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 3
IVREA CALCIO ASD	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	1 - 0	TORINESE 1894 ASD	- VALLORCO	4 - 3
MONTANARO	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	1 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- CARRARA 90	0 - 0
(1) VIRTUS VERCELLI	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 2	VENARIA REALE	- BSR GRUGLIASCO ASD	3 - 0

(1) - disputata il 07/09/2024

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
BOVES MDG CUNEO	- SCARNAFIGI	2 - 0	ALBESE CALCIO	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 0
BUSCA 1920 A R.L.	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 3	CALCIO NOVESE	- CANELLI 1922	0 - 1
CARIGNANO A.S.D.	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 1	CASTELLAZZO B.DA	- ARQUATESE VALLI BORBERA	2 - 3
NARZOLE CALCIO	- MONREGALE CALCIO	0 - 3	CITTA DI CASALE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 1
PANCALIERICASTAGNOLE	- CAVOUR	1 - 0	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- LUPETTI BIANCHI TRINO	1 - 0
PEDONA BORGO S.D.	- MORETTA	0 - 1	PSG SSDARL	- GASSINOSANRAFFAELE	1 - 1
PINEROLESE SPORT P.R.P.	- ATLETICO RACCONIGI	1 - 4	SANTOSTEFANESE	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	0 - 1
S.SEBASTIANO	- VILAFRANCA	2 - 2	SOMMARIVA PERNO	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 1

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/09/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
AGRANO SPORTIVA	- FONDOTOCE	4 - 2	GAGLIANICO C.S.I.	- LA VISCHESE	0 - 2
BAGNELLA CALCIO 1972	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	1 - 1	JUNIOR TORRAZZA	- VALDILANA BIOGLIESE	6 - 2
CARPIGNANO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 4	LIVORNO FERRARIS BIANZE	- VALLE ELVO	4 - 1
PIEDIMULERA	- MOMO ATLETICO CALCIO	5 - 2	PONDERANO	- TRECATE CALCIO	2 - 0
SERRAVALLESE 1922	- CANNOBIESE 1906	1 - 1	PRO PALAZZOLO	- BORGOLAVEZZARO	2 - 0
VALDUGGIA CALCIO	- CALCIO VOGOGNA	1 - 1	SANTHIA 1903	- CRESCENTINESE	1 - 2
VARZESE	- SIZZANO	2 - 1	TORRI BIELLESI A.S.D.	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	- QUARONESE	2 - 1	VALLE CERVO ANDORNO	- CIGLIANO CALCIO	1 - 2

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	- CALCIO MATHI	0 - 0	BARRACUDA	- ORBASSANO CALCIO	1 - 1
CIRIE CALCIO 1946	- CASELLE CALCIO	0 - 0	BEPPE VIOLA CALCIO	- CASELETTE	1 - 0
CORIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 1	GIAVENOCOZZE	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 3
G.A.R. REBAUDENGO	- BOSCONERESE A.S.D.	3 - 1	OLYMPIC COLLEGNO	- VENAUS	5 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 2	SAN GIORGIO TORINO	- AVIGLIANESE	0 - 4
RIVER PLAINE	- CIT TURIN LDE	3 - 2	SUSA CALCIO	- KL PERTUSA	1 - 1
RIVER 1951	- VDL FIANO PLUS	0 - 1	VILLARBASSE	- BEIBORG	3 - 3
SPORTIVA NOLESE	- AGLIE VALLE SACRA	1 - 0			

GIRONE E - 1 Giornata - A			GIRONE F - 1 Giornata - A		
BUTTIGLIERESE 95	- NICHELINO HESPERIA	1 - 3	AZZURRA	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	1 - 1
CANDIOLO	- MONCALIERI CALCIO 1953	2 - 3	BISALTA	- VALVERMENAGNA	2 - 0
FOOTBALL CLUB VIGONE	- LUSERNA	1 - 2	MURAZZO	- STELLA MARIS	3 - 1
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- BRICHERASIO BIBIANA	3 - 2	PIAZZA	- MARENE	2 - 3
POLISPORTIVA GARINO	- SAN BERNARDO	4 - 3	SAN BENIGNO	- SALICE	2 - 3
PRO POLONGHERA	- PEROSA A.S.D.	0 - 1	TRE VALLI	- AMA BRENTINA CEVA	0 - 1

SPORTING CLUB	- S.SECONDO A.S.D.	2 - 1	VALLE PO	- SANT ALBANO	1 - 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	- CUMIANA SPORT	0 - 1	VALLE VARAITA CALCIO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 0

GIRONE G - 1 Giornata - A		
ASD POL. SPINETTESE 2013	- COSTIGLIOLE F.C.	1 - 0
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	0 - 4
FORTITUDO F.O.	- CASALNOCETO A.S.D.	3 - 1
FULVIUS 1908	- FELIZZANO 1920	1 - 2
MONFERRATO	- ANNONESE	2 - 2
SALE	- CAPRIATESE	2 - 1
SOLERO	- POL. FRUGAROLESE	1 - 1
VIGUZZOLESE	- DON BOSCO ASTI	2 - 0

• **Delibere Giudice Sportivo**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 08/09/2024

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BULE'BELLINZAGO	- BORGOSIESIA CALCIO	D

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 08/09/2024

GIRONE D - 1 Giornata - A		
PIANEZZA	- VIANNEY	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 11 e 12 Settembre 2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 8/ 9/2024

- **Gara A.S.D. BULE' BELLINZAGO - BORGOSIESIA CALCIO A.S.D.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina del referto relativo alla gara A.S.D. BULE' BELLINZAGO - BORGOSIESIA CALCIO A.S.D., disputata in data 8/09/2024 e valida per il Campionato Regionale di Eccellenza, girone A, s.s. 2024/2025, dal quale risulta un provvedimento di ammonizione nei confronti del giocatore della Società BORGOSIESIA CALCIO A.S.D. n. 7 Sig. MORAN BLANCO Kevin;

- riscontrando, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che il suddetto giocatore non risulta regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva;

- visto il disposto dell'art. 10, comma 1, CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società BORGOSIESIA CALCIO A.S.D., omologando il seguente risultato:

A.S.D. BULE' BELLINZAGO - BORGOSIESIA CALCIO A.S.D. 3 - 0;

- di comminare l'ammenda alla Società BORGOSIESIA CALCIO A.S.D. di Euro 150,00;
- di inibire fino all' 8/11/2024 il dirigente accompagnatore Sig. Sergio MOTTA che ha sottoscritto la distinta di gara;
- di squalificare il giocatore Sig. MORAN BLANCO Kevin per una giornata, da scontarsi dopo il perfezionamento del tesseramento;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARRELLA LORENZO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

Già ammonito, veniva espulso con rosso diretto per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara

POPPA NICOLO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Espulso per condotta violenta, su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1, consistita nell'aver reagito ad un fallo subito (prontamente sanzionato) colpendo da terra l'avversario con una pedata al petto a tacchetti esposti, senza causare lesioni

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBERO ALAN MIGUEL (LUESE CRISTO ALESSANDRIA)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 7/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAIROLA MATTEO (VIRTUS VERCELLI)

Espulso dalla panchina, in occasione dell'ammonizione comminata al proprio allenatore, per aver rivolto una frase insultante all'arbitro. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

GARE DEL 8/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

KOUTHAR IMAD (INFERNOTTO CALCIO)

Espulso al termine della gara per aver rivolto una frase irrispettosa ed un insulto all'arbitro. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TEVINO FEDERICO	(BUSCA 1920 A R.L.)	SEKKA MOHAMED	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
SOBRERO SIMONE	(INFERNOTTO CALCIO)	FIORENZA MASSIMILIANO	(LUCENTO)
GIOLO ALESSIO	(LUPETTI BIANCHI TRINO)	SERRA NICOLO	(MAPPANESE)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

- **Gara PIANEZZA – POLISPORTIVA VIANNEY**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina del referto relativo alla gara U.S.D. PIANEZZA - POLISPORTIVA VIANNEY, disputata in data 8/09/2024 e valida per il Campionato Regionale di Prima Categoria, girone D, s.s. 2024/2025, dal quale risultano provvedimenti di ammonizione nei confronti dei giocatori della Società POLISPORTIVA VIANNEY n. 4 Sig. NAKRACHI Aymane e n. 23 Sig. NADALIN Giacomo;

- riscontrando, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che i suddetti giocatori risultano non regolarmente tesserati per la predetta Società sportiva;

- visto il disposto dell'art. 10, comma 1, CGS

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società POLISPORTIVA VIANNEY, omologando il seguente risultato:

U.S.D. PIANEZZA - POLISPORTIVA VIANNEY 3 - 0;

- di comminare l'ammenda alla Società POLISPORTIVA VIANNEY di Euro 150,00;

- di inibire fino all' 8/11/2024 il dirigente accompagnatore Sig. Maurizio MAZZARELLA che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare i giocatori Sig. NAKRACHI Aymane e NADALIN Giacomo per una giornata, da scontarsi dopo il perfezionamento del tesseramento;

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CANDIOLO

Per il comportamento gravemente offensivo dei propri tifosi nei confronti del direttore di gara nel corso del secondo tempo di gioco

Euro 200,00 G.A.R. REBAUDENGO

Per il comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara per tutta la durata della partita

Euro 200,00 SUSCA CALCIO

Per il comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara nel corso del secondo tempo di gioco, nonché per aver consentito, al termine della partita, l'ingresso nella zona riservata ad una persona non autorizzata, che reiterava gli insulti all'arbitro

Euro 50,00 CARPIGNANO

Per l'introduzione da parte dei propri sostenitori nell'impianto sportivo e l'uso, durante la gara (nello specifico, in occasione della marcatura della prima rete), di materiale pirotecnico

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 9/2024

RAVETTI GIANMARIA (AURORACANOTTIERI
PIZZERIE)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BINACCHI NICOLO (BORGOLAVEZZARO)

Espulso per aver protestato, in occasione della seconda rete avversaria, rivolgendo all'arbitro un insulto. Sanzione ex art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NDIAYE ALINE (G.A.R. REBAUDENGO)

Espulso per condotta violenta, consistita nell'aver reagito ad un fallo subito prendendo a pugni due avversari. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di quasi tutti i componenti della panchina

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROVEY EDOARDO (AVIGLIANESE)

Espulso per condotta violenta, consistita nell'aver reagito ad un fallo subito (e prontamente sanzionato dall'arbitro) colpendo l'avversario con uno schiaffo al volto

DI GIOVANNI ALESSANDRO (MONCALIERI CALCIO 1953)

Espulso per aver colpito volontariamente e con forza eccessiva un avversario con un calcio sul malleolo, senza alcuna possibilità di contendere il pallone, già in possesso di un altro avversario

OCCELLI FRANCESCO (MONFERRATO)

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DISTEFANO SAMUELE	(BOSCONERESE A.S.D.)	GUARNIERI CRISTIAN	(CANDIOLO)
FINOTTI LORENZO	(CARPIGNANO)	ASTESANO GIULIO	(CIGLIANO CALCIO)
MARTEDDU MORENO	(CRESCENTINESE)	VALROSSO PIERRE	(CRESCENTINESE)
SANOUI IDRIS	(G.A.R. REBAUDENGO)	FINETTI GABRIELE	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
RANDAZZO DAVIDE	(MONFERRATO)	OLIVERO MICHELE	(SANT ALBANO)
LONGHITANO FRANCESCO	(SUSA CALCIO)	RIZZO DAVIDE	(SUSA CALCIO)
GUERRA MARCO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)		

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 19.7.2024. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Antonio Vallone (Componente relatore); Avv. Antonella Reggio (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di GERMANETTI Giacomo, all'epoca dei fatti Presidente della società Ass. CALCIO BRA nonché della società Ass. CALCIO BRA A.S.D. per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 4 comma 1 in via autonoma e in relazione a quanto previsto dalla sezione 1) lett. b) e dall'allegato 1 del C.U n.1 Settore Giovanile e Scolastico Stagione Sportiva 2023/2024, la Società della violazione di cui all'art. 6 comma 1 CGS.

Con atto del 10.6.2024, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. GERMANETTI per avere consentito, e comunque non impedito, che la gara amichevole BRA – LASCARIS del 21.1.2024, disputata dalla categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi di venti minuti ciascuno, sia stata invece disputata schierando undici calciatori contro undici in due tempi da trentacinque minuti ciascuno; la società Ass. CALCIO BRA A.S.D. a titolo di responsabilità diretta per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente.

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa in data 22.1.2024 dal Collaboratore Territoriale del coordinamento regionale PVA al Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e, di qui, alla Procura Federale, concernente l'irregolare numero di partecipanti (undici per squadra anziché nove) alla gara amichevole nell'ambito della categoria Under 13 esordienti 2° anno tra la Ass. CALCIO BRA A.S.D. e la G.S.D. LASCARIS disputata in data 21.1.2024.

Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti. Nella seduta del 19.7.2024, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Andrea Della Valle in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. GERMANETTI Giacomo in proprio ed in qualità di Presidente della Società Ass. CALCIO BRA A.S.D.

Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e si formalizzavano accordi tra la Procura Federale ed alcuni deferiti per l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 1 e giorni 10 di inibizione a carico del sig. GERMANETTI, ammenda per € 200,00 a carico della società Ass. CALCIO BRA A.S.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Presidente e della Società deferita, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

- visto l'art. 127 C.G.S, applica al sig. GERMANETTI Giacomo la sanzione dell'inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla società Ass. CALCIO BRA A.S.D la sanzione dell'ammenda per € 200,00 (duecento/00).

b) Seduta del 19.7.2024. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Fabrizio Bernardi (Componente relatore); Avv. Antonella Reggio (Componente)

Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di:

MALFATTI Riccardo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Frugarolese:

-della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione all'art. 39 lett. F), del Regolamento del settore tecnico ed all'art. 2 del CU n. 1 del Settore giovanile scolastico della stagione sportiva 2023-2024 per avere omesso, nella stagione sportiva 2023-2024 fino al 12.01.2024, di tesserare e di affidare il ruolo di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "Under 16" ad un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del settore tecnico;

-della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23 delle NOIF, dall'art. 39 lett. F) del Regolamento del settore tecnico e all'art. 2 del CU n. 1 del Settore giovanile scolastico della stagione sportiva 2023-2024, per avere consentito e comunque non impedito che nella stagione sportiva 2023-2024 fino all'8.2.2024 il sig. Aniello Di Rubbia svolgesse il ruolo di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del settore tecnico;

DI RUBBIA Aniello, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società ASD Polisportiva Frugarolese;

-della violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione all'art. 39 lett. F), del Regolamento del settore tecnico ed all'art. 2 del CU n. 1 del Settore giovanile scolastico della stagione sportiva 2023-2024 per avere lo stesso, , nella stagione sportiva 2023-2024 fino al 8.2.2024 svolto il ruolo di allenatore della squadra della società ASD Polisportiva Frugarolese militante nella categoria "Under 16" pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del settore tecnico;

La società ASD Polisportiva Frugarolese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1-2 del CGS, per i fatti posti in essere dai signori Riccardo Malfatti ed Aniello Di Rubbia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 16.04.2024, la Procura Federale, a seguito di segnalazione presentata dalla Segreteria del Settore Tecnico, deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti in epigrafe per le violazioni ivi contestate.

In particolare, veniva segnalata all'attenzione della Procura Federale la circostanza che la società dilettantistica ASD Polisportiva Frugarolese avrebbe affidato la conduzione tecnica della categoria Under 16., iscritta al campionato provinciale di Alessandria, a tale Di Rubbia Aniello, tesserato con la qualifica di dirigente accompagnatore pertanto privo della necessaria qualifica federale.

La circostanza segnalata alla Procura Federale trovava conferma all'esito di approfondita indagine. La responsabilità dei soggetti deferiti appariva di piena evidenza.

L'attività istruttoria posta in essere è stata indirizzata alla disamina della documentazione trasmessa dall'Ufficio tesseramento settore tecnico FIGC nonché dal Comitato Regionale LND Piemonte e Valle d'Aosta.

Si è poi proceduto all'audizione del presidente della società sig. Malfatti e del sig. Di Rubbia, dirigente tesserato per la medesima.

Dalle dichiarazioni dei predetti è emerso pacificamente che il sig. Di Rubbia, pur essendo tesserato quale dirigente per la ASD Polisportiva Frugarolese, ha in realtà svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024 il ruolo ed i compiti di allenatore (seppure non in possesso di abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico) della squadra militante nella categoria Under 16.

La circostanza è infatti stata ammessa con pieno valore confessorio dal sig. Di Rubbia quanto dal Malfatti, con prontezza e senza avanzare pretesti o giustificazioni.

Il presidente Malfatti non ha nascosto di esser pienamente a conoscenza della circostanza ammettendo di aver affidato al dirigente Di Rubbia il ruolo ed i compiti di allenatore sul presupposto "che il sig. Di Rubbia è sempre stata persona di alti valori umani e sportivi".

Da ultimo si rileva come la conduzione tecnica della squadra quale allenatore da parte del Di Rubbia sia stata osservata direttamente da un collaboratore della Procura Federale, posizionatosi sulle tribune, nel corso di una partita di campionato.

All'udienza del 21.06.2024 davanti al Tribunale Federale Territoriale, i deferiti non comparivano per dedotta impossibilità, chiedendo un rinvio al fine di poter presenziare. Rinvio accordato in forza del disposto dell'art. 38 CGS del CONI.

All'udienza del 19.07.2024 davanti al Tribunale Federale Territoriale, i deferiti non comparivano ma facevano pervenire una memoria contenente una succinta spiegazione dei motivi che avevano portato a quanto contestato, fornendo sincere scuse.

Il procedimento poteva pertanto proseguire e la Procura Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi la sanzione di mesi 6 di inibizione in capo ai signori Malfatti e Di Rubbia nonché la sanzione di 800 euro di ammenda in capo alla Società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistente la responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle condotte avanzate dalla Procura Federale oggetto della contestazione.

Dall'esame degli atti istruttori sopra richiamati emerge come le responsabilità siano state riconosciute ad ammesse fin dal primo momento utile.

Leale e corretto il comportamento dei soggetti deferiti una volta a conoscenza del procedimento. Comportamento che consente di contenere l'ammenda in capo alla Società.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai signori MALFATTI Riccardo e DI RUBBIA Aniello la sanzione dell'inibizione per mesi 6, nonché alla società ASD Polisportiva Frugarolese la sanzione dell'ammenda pari a 600 Euro.

Seduta del 19.7.2024. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Antonio Vallone (Componente relatore); Avv. Antonella Reggio (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti di DOMENIK TEDESCO, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per l'A.S.D. Diavoletcalcio Vercelli, nonché nei confronti dell'A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 4, comma I, C.G.S. con l'aggravante di cui all'art. 14, comma I, lett. m) C.G.S. e la Società della violazione di cui all'art. 6, comma II, del C.G.S.

Con atto del 04.06.2024, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale: - il sig. DOMENIK TEDESCO per avere aggredito fisicamente e verbalmente l'arbitro, minore di età, che aveva diretto la gara Biellese 1902 – Diavoletcalcio Vercelli del 29.10.2023, valevole per il Girone A del Campionato U17 Regionale del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, colpendolo con uno schiaffo al volto e un ulteriore schiaffo alla nuca, comportamento aggravato per aver posto in essere i predetti atti e comportamenti in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare; - la società A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio Dirigente.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta tramite il Comitato Regionale Arbitri del Piemonte Valle d'Aosta relativa alla condotta violenta posta in essere dal sig. Domenik Tedesco, in data 07.11.2023, nei confronti di un arbitro in ragione dei provvedimenti sanzionatori adottati dal medesimo nel corso della gara disputata il 29.10.2023 e successivamente dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti sia del sig. Tedesco (squalifica fino al 29.12.2023) sia del figlio calciatore (squalifica per tre gare) .

Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti, compreso il Referto del Pronto Soccorso del 07.11.2023.

Nella seduta del 19.7.2024, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Andrea Della Valle in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Alessandro Scheda, in qualità di Presidente della società Diavoletcalcio Vercelli nonché in qualità di sostituto processuale dell'avv. Martina Rinolfi, difensore del sig. Domenik Tedesco per delega scritta.

Preliminarmente il Presidente ha avvisato le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento, ai sensi dell'art. 127 C.G.S.. Valutate le richieste della Procura Federale, le Parti concordemente hanno richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: - 2 anni di inibizione a carico del sig. DOMENIK TEDESCO; - € 540,00 di ammenda a carico della società DIAVOLETTICALCIO VERCELLI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Dirigente e della Società deferita, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

- visto l'art. 127 C.G.S, applica al sig. DOMENIK TEDESCO la sanzione dell'inibizione per 2 anni ed alla società A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI la sanzione dell'ammenda di € 540,00 (cinquecentoquaranta/00).

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 26 Settembre 2024

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 12 Settembre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)